

ALLEGATO 7
STANDARD CONTRATTUALE
CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZI ANCILLARI LOCALI

TRA:

e-distribuzione S.p.A., società di diritto italiano con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma, via Domenico Cimarosa, n.4, 00198, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale n. 05779711000, società partecipante al Gruppo IVA Enel con partita IVA n. 15844561009, REA n. RM - 922436, con capitale sociale di Euro 2.600.000.000,00, i.v., rappresentata dal sig. [●], in qualità di [●] in virtù dei poteri a lui conferiti con [●] (di seguito, “**e-distribuzione**”)

E

[con riguardo ai dati del BSP, occorre riempire il campo applicabile in ragione della natura del BSP e cancellare i campi non applicabili]

[se il BSP è una società]

[indicare denominazione sociale del BSP], società di diritto [●], soggetta ad attività di direzione e coordinamento di [●], con sede legale in [●] iscritta al Registro delle Imprese di [●], Codice Fiscale n. [●], Partita IVA n. [●], REA n. [●], con capitale sociale di Euro [●], rappresentata dal sig. [●], in qualità di [●] in virtù dei poteri a lui conferiti con [●] (di seguito, il “**BSP**” e, insieme a e-distribuzione, le “**Parti**” e, ciascuna, la “**Parte**”)

[se il BSP è un ente diverso da una società]

[indicare denominazione del BSP], con sede in [●], Codice Fiscale n. [●], Partita IVA n. [●], rappresentata dal sig. [●], in qualità di [●] in virtù dei poteri a lui conferiti con [●] (di seguito, il “**BSP**” e, insieme a e-distribuzione, le “**Parti**” e, ciascuna, la “**Parte**”)

[se il BSP è una persona fisica]

[indicare nome e cognome del BSP persona fisica], nato/a a [●], il [●], Codice Fiscale n. [●], residente a [●], in via/piazza [●], domiciliato/a a [●] (di seguito, il “**BSP**” e, insieme a e-distribuzione, le “**Parti**” e, ciascuna, la “**Parte**”)

PREMESSE

- (1) L’ARERA (come *infra* definita) ha istituito con la deliberazione 352/2021/R/eel progetti pilota per l’approvvigionamento, da parte dei gestori delle reti elettriche di distribuzione, di servizi ancillari locali necessari o utili a gestire in modo efficiente e sicuro la rete di distribuzione.
- (2) e-distribuzione è la società del Gruppo Enel titolare della concessione per svolgere il “servizio di distribuzione dell’energia elettrica” nel rispetto della regolazione emanata dall’ARERA in vari comuni italiani, tra cui il/i Comune/i di [●].

- (3) e-distribuzione, in esecuzione della deliberazione 352/2021/R/eel, ha indetto un progetto pilota (di seguito il “**Progetto Pilota**”), approvato con deliberazione ARERA [●]/R/eel (di seguito la “**Deliberazione ARERA**”), per l’ approvvigionamento di servizi ancillari locali e, in tale ambito, ha indetto la gara denominata [●] del [●] (di seguito la “**Gara**”) attraverso la Piattaforma Picloflex che si è conclusa in data [●] con l’aggiudicazione dei servizi ancillari locali individuati all’art. [●] (di seguito i “**Servizi Ancillari Locali**”), *[inter alia]*, al BSP[*eliminare la parte tra parentesi quadre della presente premessa laddove l’aggiudicazione sia stata effettuata esclusivamente a un BSP*].
- (4) Il BSP è il [titolare] / [il soggetto aggregatore munito di specifico mandato dai titolari] delle unità di produzione e/o unità di consumo costituenti l’Aggregato Qualificato (come *infra* definito) attraverso cui il BSP ha partecipato alla Gara;
- (5) Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (come *infra* definito) le Parti intendono sottoscrivere il presente contratto, di cui le Premesse e gli Allegati A, B e C costituiscono parte integrante (di seguito il “**Contratto**”).

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1.1 Oggetto del presente Contratto è la disponibilità, da parte del BSP, a fornire i Servizi Ancillari Locali, attraverso l’Aggregato Qualificato, aggiudicati con la Gara, ove detti Servizi Ancillari Locali fossero eventualmente richiesti da e-distribuzione.

2. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

- 2.1 Ai fini del presente Contratto e dei relativi Allegati valgono le definizioni riportate nel Regolamento salvo quanto diversamente indicato di seguito nel presente articolo:

Aggregato Qualificato: significa la Risorsa Abilitata o le Risorse Abilitate che il BSP ha candidato per la partecipazione alla Gara e individuate all’art. 4 del presente Contratto;

Apparecchiatura di Misura: significa l’Apparecchiatura di Misura ai sensi dell’art. 1.3 del Regolamento;

ARERA: significa l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

Baseline: significa la Baseline ai sensi dell’art. 1.3 del Regolamento;

BSP: ha il significato attribuito a tale termine nell’epigrafe del presente Contratto;

Codice Civile: ha il significato di codice civile italiano approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262 come di tempo in tempo in vigore;

Codice POD: significa il Codice POD ai sensi dell’art. 1.3 del Regolamento;

Conflitto di interessi: ha il significato attribuito a tale termine all’art. 27.3 del presente Contratto.

Contratto: ha il significato attribuito a tale termine al punto (5) delle Premesse del presente Contratto;

Data di Pagamento: ha il significato attribuito a tale termine all’art. 10.4 del presente Contratto;

Deliberazione ARERA: ha il significato attribuito a tale termine al punto (1) delle Premesse del presente Contratto;

Disponibilità dell’Aggregato Qualificato: significa che l’Aggregato Qualificato è disponibile ai fini dell’erogazione del Servizio Ancillare Locale in favore di e-distribuzione per la durata della Finestra di Disponibilità;

Durata della Fornitura: ha il significato di durata minima e massima, espressa in minuti primi, per cui può essere chiesta l’erogazione del Servizio Ancillare Locale al BSP e che, ai fini del Contratto, è indicata all’art. 6 del presente Contratto;

e-distribuzione: ha il significato attribuito a tale termine nell’epigrafe del presente Contratto;

Evento Geopolitico: ha il significato attribuito a tale termine ai sensi dell’art. 25.5

Finestra di Disponibilità: significa l’arco temporale durante il quale e-distribuzione può richiedere l’erogazione del Servizio Ancillare Locale e che, ai fini del Contratto, è ricompresa nei mesi, giorni della settimana e fasce orarie indicate all’art. 5 del Contratto

Forza Maggiore: ha il significato attribuito a tale termine ai sensi dell’art. 25 del presente Contratto;

Gara: ha il significato attribuito a tale termine al punto (3)(1) delle Premesse del presente Contratto;

GSE: ha il significato di Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.;

GDPR: ha il significato di Regolamento UE 2016/679;

Indisponibilità del dato di misura: significa la mancata disponibilità della Misura su Base Oraria a seguito di un problema che può sorgere con l’Apparecchiatura di Misura, la misurazione o il sistema di comunicazione dei dati verso e-distribuzione;

Indisponibilità dell’Aggregato Qualificato: significa che l’Aggregato Qualificato non è disponibile ai fini dell’erogazione del Servizio Ancillare Locale in favore di e-distribuzione per la durata della Finestra di Disponibilità;

Normativa Applicabile: significa le disposizioni di diritto italiano e dell’Unione Europea, anche di rango regolatorio, applicabili nell’ambito del mercato interno dell’energia elettrica in Italia;

Offerta: offerta presentata dal BSP;

Paese Sanzionato: ha il significato attribuito a tale termine all’art. 31 del presente Contratto [*eliminare in caso di cancellazione dell’art. 31*];

Parte: ha il significato attribuito a tale termine nell’epigrafe del presente Contratto;

Periodo di Recupero: ha il significato di Durata della Fornitura minima del periodo, espressa in minuti primi, tra la conclusione dell’erogazione del Servizio Ancillare Locale e l’inizio della successiva erogazione del Servizio Ancillare Locale che, ai fini del Contratto, è indicata all’art. 5 del Presente Contratto;

POD: indica il punto di connessione degli impianti componenti l’Aggregato Qualificato, identificato dal codice alfanumerico indicati all’art. 4.1.

Portale Picloflex: ha il significato del Portale Picloflex ai sensi dell’art. 1.3 del Regolamento;

Progetto Pilota: ha il significato attribuito a tale termine al punto (3)(1) delle Premesse del presente Contratto;

Quantità: indica la variazione di potenza attiva massima e minima, espressa in (MW), che può essere richiesta “a salire” o “a scendere”, determinata rispetto alla Baseline e da mantenere per la Durata della Fornitura, che, ai fini del Contratto, è indicata all’art. 5 del Presente Contratto;

Regolamento: ha il significato di Regolamento recante le modalità di approvvigionamento e l'erogazione dei servizi ancillari locali adottato da e-distribuzione per l'approvvigionamento dei servizi ancillari locali in esecuzione del Progetto Pilota;

Risorsa: ha il significato di Risorsa ai sensi dell'art. 1.3 del Regolamento;

Risorsa Abilitata: ha il significato di Risorsa Abilitata ai sensi dell'art. 1.3 del Regolamento;

Sanzioni: ha il significato attribuito a tale termine all'art. 31 del presente Contratto [*eliminare in caso di cancellazione dell'art. 31*];

Servizio Ancillare Locale: ha il significato attribuito a tale termine all'art. 4(3)(1) del presente Contratto;

Settlement: rappresenta la misura del Servizio Ancillare Locale fornito dall'Aggregato Qualificato come indicato all'art. 9.3, 9.4 e 9.5 ed esplicitato nell'Allegato A del presente Contratto;

Soggetto non Autorizzato: ha il significato attribuito a tale termine all'art. 31 del presente Contratto [*eliminare in caso di cancellazione dell'art. 31*];

Soggetto Sanzionato: ha il significato attribuito a tale termine all'art. 31 del presente Contratto [*eliminare in caso di cancellazione dell'art. 31*];

Tempo di attivazione: ha il significato di arco temporale minimo, espresso in minuti primi, intercorrente tra la richiesta di erogazione del Servizio Ancillare Locale (ordine di attivazione) da parte di e-distribuzione e l'erogazione dello stesso (raggiungimento del livello di variazione di potenza pari alla 'Quantità' richiesta), che, ai fini del Contratto, è indicata all'art. 5 del Presente Contratto.

Tempo di Rampa: ha il significato di Durata massima, espressa in minuti primi, della variazione di potenza per raggiungere la Quantità richiesta, a partire dalla Baseline, che, ai fini del Contratto, è indicata all'art. 5 del Presente Contratto.

2.2 Nel presente Contratto, salvo sia diversamente indicato:

- a) i termini al singolare includono il plurale ed i termini al plurale includono il singolare, salvo sia diversamente indicato;
- b) i riferimenti alla Normativa Applicabile devono intendersi riferiti a come modificati ed integrati di tempo in tempo;

2.3 qualora una disposizione del presente Contratto dovesse risultare in conflitto con qualsivoglia diritto o obbligo previsto in capo alle Parti dalla Normativa Applicabile quest'ultima prevale sulle disposizioni del presente Contratto.

2.4 le premesse e le definizioni, nonché gli allegati del presente Contratto formano parte integrante e sostanziale dello stesso. Costituiscono altresì parte integrante del presente Contratto, l'Offerta, il Regolamento e i suoi allegati.

3. PERFEZIONAMENTO E DURATA DEL CONTRATTO

3.1 Il presente Contratto si perfeziona alla data di ricevimento, da parte di e-distribuzione al proprio indirizzo pec indicato al successivo art. 19.1, del Contratto sottoscritto dal BSP per accettazione. Tale invio non potrà avvenire oltre 3 (tre) giorni lavorativi dalla data in cui il BSP ha ricevuto la comunicazione in merito all'aggiudicazione della Gara ai sensi dell'art. 9.1 del Regolamento

unitamente alla proposta del Contratto sottoscritta da e-distribuzione. La durata del contratto è sino al [●], salvo il verificarsi di una causa di cessazione anticipata del Contratto.

- 3.2 È escluso ogni rinnovo automatico del Contratto.

4. L'AGGREGATO QUALIFICATO

- 4.1 L'Aggregato Qualificato attraverso cui il BSP si è reso disponibile ad erogare i Servizi Ancillari Locali su richiesta di e-distribuzione è costituito dalle Risorse Abilitata di seguito identificate:

	Risorsa Abilitata 1	Risorsa Abilitata 2	Risorsa Abilitata 3
Codice Risorsa Abilitata	[●]	[●]	[●]
POD	[●]	[●]	[●]

5. I SERVIZI ANCILLARI LOCALI OGGETTO DI AGGIUDICAZIONE

- 5.1 Il BSP, con riferimento all'Aggregato Qualificato e limitatamente alla Finestra di Disponibilità, si impegna ad erogare il Servizio Ancillare Locale richiesto da e-distribuzione in conformità ai seguenti elementi:

ID Obbligo <i>[codice rinvenibile nel Portale Picloflex]</i>	[●]
Quantità massima (MW)	[●]
Quantità minima (MW)	[●]
Tempo di attivazione (minuti)	[●]
Durata della Fornitura massima (minuti)	[●]
Durata della Fornitura minima (minuti)	[●]
Periodo di recupero (minuti)	[●]

FINESTRA di DISPONIBILITÀ

Mesi di disponibilità	[•]
Giorni della settimana di disponibilità	[•]
Orario di inizio Disponibilità: T	[•:•]
Orario di fine Disponibilità	[•:•]
Orario di inizio Disponibilità <i>[da inserire se negli stessi giorni della settimana si hanno due finestre orarie di disponibilità]</i>	[•:•]
Orario di fine Disponibilità <i>[da inserire se negli stessi giorni della settimana si hanno due finestre orarie di disponibilità]</i>	[•:•]

5.2 e-distribuzione può, previa modifica concordata con il Fornitore, apportare variazioni ai valori sopra riportati entro i seguenti limiti:

- a) la Quantità massima può essere aumentata o diminuita non più del dieci per cento (10%)
- b) la Finestra di Disponibilità oraria giornaliera può variare o essere estesa fino a 1 (una) ora.

5.3 e-distribuzione può chiedere di apportare le variazioni suddette in non più di 2 (due) occasioni in ogni anno contrattuale e non più di 4 (quattro) volte nel corso della durata del Contratto.

6. ORDINE DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO ANCILLARE LOCALE

6.1 e-distribuzione invia un ordine di attivazione del Servizio Ancillare Locale al BSP con le seguenti tempistiche e contenuti:

6.1.1 l'ordine di attivazione per la fornitura del Servizio Ancillare Locale viene inviato da e-distribuzione al BSP con un preavviso almeno pari al Tempo di Attivazione rispetto all' "Ora di inizio", e può essere ritirato sino alla stessa ora. L'ordine di attivazione contiene le seguenti informazioni:

- a) l'"ora di inizio": indica la data e l'ora (al quarto d'ora) in cui il Servizio Ancillare Locale deve iniziare;
- b) l'"ora di fine": indica la data e l'ora (al quarto d'ora) in cui il Servizio Ancillare Locale attivato deve terminare;
- c) la "Quantità".

6.1.2 Gli ordini di attivazione, così come la loro eventuale revoca, saranno comunicati al BSP:

- a) mediante un sistema di messaggistica pubblico e criptato in grado di certificare il mittente e di garantire l'avvenuta ricezione da parte del ricevente (*i.e.* sistema di messaggistica Telegram), come illustrato in Allegato C al presente Contratto. In tal caso, l'attivazione dell'account di messaggistica del BSP avverrà tramite l'invio, da parte di e-distribuzione, di un codice personale all'indirizzo e-mail del BSP indicato all'art. 19.2 del presente Contratto e illustrato in Allegato C al presente Contratto; e
- b) in aggiunta al sistema di messaggistica pubblico e criptato di cui alla precedente lettera a), nonché in caso di malfunzionamento dello stesso, mediante e-mail inviata dal Portale Picloflex all'indirizzo e-mail del BSP indicato all'art. 19.1 del presente Contratto.

6.2 La sottoscrizione del presente Contratto non garantisce che e-distribuzione richiederà l'attivazione del Servizio Ancillare Locale oggetto della Gara, né che e-distribuzione sarà obbligata ad attivarlo in una determinata Quantità e/o in un determinato periodo all'interno della Finestra di Disponibilità. Pertanto, nessuna responsabilità può essere inputata a e-distribuzione in caso di mancata attivazione del Servizio Ancillare Locale.

7. OBBLIGHI DEL BSP

7.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il BSP si impegna a:

- a) garantire la Disponibilità dell'Aggregato Qualificato ed erogare i Servizi Ancillari Locali secondo quanto indicato nel presente Contratto nonché della Normativa Applicabile;
- b) mantenere per la durata del presente Contratto la disponibilità del sistema di messaggistica Telegram per consentire lo scambio di comunicazioni con e-distribuzione necessarie all'esecuzione del Contratto, come specificato in Allegato C al presente Contratto;
- c) informare e-distribuzione di qualsivoglia Indisponibilità dell'Aggregato Qualificato, affinché gli ordini di attivazione di e-distribuzione risultino attuabili, con anticipo di almeno 24 (ventiquattro) ore rispetto alla Finestra di Disponibilità attraverso il sistema di messaggistica pubblico e criptato di cui al precedente art. 6.1.2, lett. a), nonché quale canale di comunicazione aggiuntivo e in caso di malfunzionamento del suddetto sistema di messaggistica, attraverso il Portale Picloflex.
- d) informare e-distribuzione, con anticipo di almeno 24 (ventiquattro) ore rispetto alla Finestra di Disponibilità, che l'Indisponibilità dell'Aggregato Qualificato precedentemente comunicata deve intendersi revocata in ragione del venir meno della motivazione dell'Indisponibilità dell'Aggregato Qualificato comunicata ai sensi dell'art. 7.2;
- e) garantire il permanere per tutta la durata del presente Contratto di tutti i requisiti tecnici e di comunicazione con le Risorse Abilitate al fine di consentire il recepimento e l'attuazione degli ordini di attivazione;
- f) informare e-distribuzione di qualsiasi modifica nelle caratteristiche dichiarate delle Risorse Abilitate;
- g) concordare con e-distribuzione una data per la nuova esecuzione delle prove tecniche di qualifica dell'Aggregato Qualificato, in caso di modifiche tali da determinare una variazione percentuale superiore al 30% in valore assoluto della potenza resa disponibile al Servizio Ancillare Locale dichiarata in sede di registrazione della Risorsa Abilitata;
- h) garantire che i Servizi Ancillari Locali saranno forniti nel rispetto della Normativa Applicabile, ivi inclusa quella in materia di salute, sicurezza e ambiente;
- i) fornire le informazioni che e-distribuzione dovesse richiedere, con preavviso di 24 (ventiquattro) ore, in relazione ai Servizi Ancillari Locali garantendo l'assistenza di cui e-distribuzione dovesse necessitare;
- j) astenersi dal porre in essere qualsivoglia atto (ivi inclusa la sottoscrizione di qualsivoglia accordo o documento) in relazione all'Aggregato Qualificato che possa ragionevolmente influire sulla Disponibilità dell'Aggregato Qualificato o sulla capacità del BSP di adempiere alle obbligazioni previste nel presente Contratto.

7.2 Il messaggio avente ad oggetto l'Indisponibilità dell'Aggregato Qualificato di cui al precedente art. 7.1, lett. c) contiene le seguenti informazioni, come illustrato in Allegato C al presente Contratto:

- a) ora di inizio: indica la data e l'ora (al quarto d'ora) a partire da cui l'Aggregato Qualificato deve ritenersi indisponibile;
- b) ora di fine: indica la data e l'ora (al quarto d'ora) a partire da cui l'Aggregato Qualificato deve ritenersi nuovamente disponibile;
- c) motivazione: ossia Guasto, Manutenzione programmata, cause di Forza Maggiore.

Resta naturalmente inteso tra le Parti che, in caso di Forza Maggiore, l'Indisponibilità dell'Aggregato Qualificato può essere comunicata dal BSP a ED in qualsiasi momento al sopraggiungere dell'evento, ove non fosse possibile rispettare il termine di cui al precedente art.7.1, lett. c).

7.3 Il messaggio avente ad oggetto la revoca della comunicazione di Indisponibilità dell'Aggregato Qualificato di cui al precedente art. 7.1, lett. d) contiene le seguenti informazioni, come illustrato in Allegato C al presente Contratto: Identificativo Indisponibilità, ricevuto da e-distribuzione, in riscontro al messaggio di cui al precedente art. 7.2.

7.4 OBBLIGHI DI E-DISTRIBUZIONE

7.5 Con la sottoscrizione del presente Contratto, e-distribuzione si impegna a:

7.5.1 Inviare ciascun ordine di attivazione del Servizio Ancillare Locale al BSP secondo le modalità di cui al precedente art. 6;

7.5.2 Versare il corrispettivo al BSP secondo le modalità indicate al seguente art. 10;

8. INDICATORI DI PERFORMANCE

8.1 Al fine di consuntivare i Servizi Ancillari Locali utilizzati, e-distribuzione metterà a disposizione del Portale PicloFlex i dati relativi a ciascun mese solare il giorno 20 (venti) del mese successivo, così composti:

- a) I flussi di misura corrispondenti ad ogni Risorsa Abilitata come indicato all'art. 11;
- b) La lista di ogni ordine di attivazione inviato ai sensi dell'art. 6.

8.2 Con i suddetti elementi il Portale PicloFlex elaborerà un "Rapporto sulla fornitura di Servizi Ancillari Locali" relativo a ciascun mese solare, entro l'ultimo giorno del mese successivo, che sarà messo a disposizione di e-distribuzione e del BSP per la fatturazione, contenente le informazioni riportate nell' Allegato B del presente Contratto.

8.3 Le informazioni di dettaglio relative al calcolo della consuntivazione saranno rese disponibili su richiesta dalla Piattaforma Picloflex a e-distribuzione e al BSP nei tempi previsti dal precedente articolo 8.2.

8.4 Il BSP può richiedere la modifica dell'opzione di calcolo della Baseline dichiarata per l'Aggregato Qualificato, dandone comunicazione a e-distribuzione a mezzo email all'indirizzo di cui al successivo articolo 19.1 e al gestore del Portale Picloflex a mezzo email all'indirizzo supporto@ita.picloflex.com entro e non oltre il giorno lavorativo antecedente agli ultimi 10 (dieci) giorni lavorativi del mese M per l'applicazione al calcolo della consuntivazione dal mese M+ 1.

9. CORRISPETTIVO

- 9.1 Il presente Contratto prevede un corrispettivo a misura, espresso in €.,

Si riporta di seguito una tabella che include i prezzi unitari per ciascuna delle componenti di prezzo previste in Gara [ove la Gara non prevedesse la componente di prezzo AF, indicare N/A]:

Componente Prezzo per Utilizzo UF (Utilization Fee) €/MWh	[●]
Componente Prezzo per Disponibilità AF (Availability Fee) €/MW x h	[●]

- 9.2 I prezzi unitari si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto ed è esclusa l'applicazione dell'art. 1664 del Codice Civile.
- 9.3 Il prezzo per l'utilizzo dei Servizi Ancillari Locali nel mese verrà calcolato sulla base della risposta agli ordini di attivazione comunicati ai sensi dell'art 6 del presente Contratto, come specificato in Allegato A del presente Contratto.
- 9.4 Nessun corrispettivo sarà dovuto al BSP per l'utilizzo, da parte di e-distribuzione, di eventuali Servizi Ancillari Locali forniti in eccesso dall'Aggregato Qualificato rispetto alla Quantità richiesta ovvero erogati in Quantità inferiore al 60% della Quantità richiesta con ciascun l'ordine di attivazione. In tali casi, è fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno arrecato a e-distribuzione
- 9.5 Il prezzo per la disponibilità dei Servizi Ancillari Locali nel mese verrà calcolato sulla base delle ore della Finestra di Disponibilità, al netto delle ore di Indisponibilità dell'Aggregato Qualificato eventualmente comunicata ai sensi dell'art. 7.1.c c), come specificato nell'Allegato A del presente Contratto.

10. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 10.1 La periodicità della fatturazione di tutte le partite economiche associate alla fornitura del Servizio Ancillare Locale da parte del BSP è mensile.
- 10.2 Il Portale Picloflex, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, determina i corrispettivi per la fornitura del Servizio Ancillare Locale dovuti al BSP ai sensi degli artt. 8 e 9 del presente Contratto e informa e-distribuzione e il BSP in merito ai corrispettivi determinati, tramite il "Rapporto sulla fornitura di Servizi Ancillari Locali" di cui al precedente art. 8.2.
- 10.3 Il BSP emette fattura a e-distribuzione per la regolazione delle partite economiche che e-distribuzione è tenuta a corrispondere al BSP per la fornitura del Servizio Ancillare Locale da parte del BSP ovvero per lo svolgimento di test ai sensi dell'art. 9.8 del Regolamento.
- 10.4 Il termine di scadenza della fattura ("Data di Pagamento") è fissato al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 60 (sessanta) giorni fine mese dalla data di ricezione della fattura, a condizione che la fattura pervenga completa degli estremi identificativi dell'autorizzazione a fatturare indicati al successivo punto 10.6.
- 10.5 A fini del pagamento, la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico così come previsto dall'articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che ha previsto l'obbligo di

fatturazione elettronica in relazione alle operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2019. La fattura dovrà essere trasmessa tramite Sistema di Interscambio (SdI)e dovrà essere conforme alle disposizioni previste dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 Prot. n. 89757/2018 così come integrato dal Provvedimento del Direttore Prot. n. 433608 del 24 novembre 2022.

- 10.6 Ciascuna fattura dovrà riportare:
- a) Il nome e cognome ovvero la denominazione del BSP
 - b) Il codice fiscale del BSP e/o la relativa partita IVA ove esistente
 - c) il codice IBAN sul quale eseguire il pagamento e codice BIC “Bank Identifier Code”
 - d) il numero di riferimento del presente Contratto
 - e) il numero OdA Purchase Order e OdM Acceptance code
- 10.7 In caso di mancato pagamento totale o parziale o in caso di ritardato pagamento delle fatture sono dovuti, sugli importi fatturati, non debitamente pagati o pagati in ritardo, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso della BCE (Banca Centrale Europea) maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.
- 10.8 In caso di ritardato pagamento il BSP avrà il diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1194 del Codice Civile, di imputare i pagamenti ricevuti a copertura in via preventiva degli interessi maturati alla data dell’incasso, nonché delle eventuali spese e successivamente in conto capitale, indipendentemente da una diversa imputazione indicata all’atto del pagamento.
- 10.9 Il BSP non può cedere i crediti nascenti dal presente Contratto né procedere a compensazioni di cui agli artt. 1241 e seguenti del Codice Civile senza il preventivo consenso scritto di e-distribuzione.
- 10.10 Nel caso in cui il BSP non adempia agli obblighi di cui agli art. 7 del presente Contratto, e-distribuzione sospende il pagamento del corrispettivo del mese in cui il BSP non ha adempiuto ad uno dei suddetti obblighi fino alla comunicazione, da parte del BSP, dell’avvenuto adempimento e fatto salvo ogni altro diritto di e-distribuzione.

11. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

- 11.1 Il Portale Picloflex monitora l’erogazione dei Servizi Ancillari Locali tramite i flussi di misura forniti da e-distribuzione. Presso ciascun POD dovrà essere installata l’Apparecchiatura di Misura con Misura su Base Oraria o da cui è possibile rilevare e trasmettere il dato di misura orario.
- 11.2 I flussi di misura di cui al precedente art. 11.1 sono quelli derivanti dal processo di gestione delle Misure su Base Oraria, messi a disposizione del Sistema Informativo Integrato e del GSE, ossia validati e eventualmente integrati (dato reale o dato stimato), e saranno il riferimento per le verifiche relative all’erogazione del Servizio Ancillare Locale da parte del BSP, ossia per l’acquisizione dei valori quartorari dell’energia assorbita e/o prodotta e la costruzione della Baseline.
- 11.3 e-distribuzione si riserva il diritto di raccogliere e fornire al Portale Picloflex i dati di misura che occorrono ad essa ai fini del presente Contratto e il BSP si impegna a fornire tutti i dati necessari all’esecuzione del presente Contratto o a far sì che, ai sensi dell’art. 1381 del Codice Civile, il titolare dell’Aggregato Qualificato fornisca tali dati, nonché a porre in essere qualsivoglia azione che e-distribuzione dovesse ragionevolmente ritenere necessaria per raccogliere gli anzidetti dati

di misura. Resta in ogni caso inteso che, e-distribuzione non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni che dovessero essere patiti dal BSP e/o dal titolare delle Risorse Abilitate dell'Aggregato Qualificato in conseguenza della gestione di dati e informazioni trasmessi da e-distribuzione al Portale Picloflex.

12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

- 12.1 Ciascuna Parte potrà risolvere di diritto e con effetto immediato il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione all'altra Parte, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di violazione delle previsioni degli artt. 15, 18, del Contratto nonché dell'ipotesi indicata all'art.31.7.
- 12.2 Su sua esclusiva valutazione, e-distribuzione potrà valutare di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione al BSP, da inviarsi a mezzo PEC, in caso di:
- a) inadempimento da parte del BSP ad uno degli obblighi previsti a suo carico dall'art. 7;
 - b) determinazione di una situazione di Conflitto di Interessi, secondo quanto disposto dall'art. 27.2;
 - c) violazione, da parte del BSP dei principi di cui all'art. 26 secondo quanto disposto dall'art. 26.6;
 - d) [accertamento, con sentenza passata in giudicato, della commissione, da parte del BSP, di uno o più reati previsti dal D.Lgs. 231/2001 ai sensi del successivo art. 28.4] *[da eliminare in caso di cancellazione dell'art. 28]*;
 - e) violazione, da parte del BSP, dei termini degli obblighi e delle dichiarazioni di cui all'art. 31, ai sensi degli art. 31.4 e art. 31.5.;
 - f) qualsivoglia comportamento del BSP che possa compromettere la sicurezza o la continuità del servizio elettrico;
 - g) perdita, anche temporanea, da parte del BSP, dei requisiti di validazione;
 - h) perdita della qualifica delle Risorse Abilitate a seguito di modifica nelle caratteristiche delle Risorse Abilitate elencate all'art. 4.1 del presente Contratto tale da inficiare il rispetto dei requisiti tecnici disposti ai sensi dell'art. 6.1 del Regolamento e pertanto l'erogazione del servizio richiesto, in conformità all'art 5.1 del presente Contratto;
 - i) mancato ottenimento della qualifica di una Risorsa Abilitata dopo l'esecuzione delle prove tecniche eseguite ai sensi dell'art. 7.3 o 9.8 del Regolamento;
 - j) indicatori di performance di erogazione del Servizio Ancillare Locale al di sotto dei valori minimi indicati nell'Allegato B del presente Contratto;
 - k) cessione del Contratto da parte del BSP in violazione dell'art. 23.1 del Contratto;
 - l) affidamento in subappalto dell'esecuzione del Contratto in violazione dell'art. 24.1 del Contratto.

13. CLAUSOLA CONVENZIONALE DI ULTRATTIVITÀ

- 13.1 Il presente articolo e gli articoli del Contratto di seguito elencati avranno efficacia anche in caso di risoluzione del Contratto ai sensi del precedente art. 12 ovvero alla scadenza del Contratto:
- art. 15 (Responsabilità);

- art. 16 (Diritti di Proprietà Intellettuale);
- art. 18 (Trattamento dei dati personali e Riservatezza);
- art. 33 (Legge Applicabile e Risoluzione delle Controversie).

14. INDISPONIBILITÀ DEL DATO DI MISURA

- 14.1 L'Indisponibilità del Dato di Misura ha come conseguenza l'impossibilità delle attività di monitoraggio di cui all'art. 11 e di quantificazione del corrispettivo per l'utilizzo dei Servizi Ancillari Locali di cui all'art. 9.
- 14.2 e-distribuzione si impegna a porre rimedio alla situazione di cui al precedente punto 14.1 per adempiere alle obbligazioni di cui al presente Contratto accordando, fino a ripristino della Disponibilità del Dato di Misura, la valutazione della prestazione come previsto nell'Allegato A del presente Contratto.

15. RESPONSABILITÀ

- 15.1 Il BSP prende atto che e-distribuzione è responsabile esclusivamente in relazione agli obblighi di pagamento di cui al precedente art. 10 e che, nessuna ulteriore responsabilità potrà essere attribuita a quest'ultima ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal presente Contratto e dal Regolamento (ivi inclusa la responsabilità per qualsivoglia pregiudizio dovesse essere determinato al BSP per mancato funzionamento del Portale Picloflex e/o di altro software utilizzato).

16. DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 16.1 Le Parti concordano che con il presente Contratto nessuna di esse trasferisce o concede in licenza all'altra Parte *know-how*, tecnologie, marchi, nomi commerciali, diritti d'autore, brevetti, modelli, software o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale o informazioni di proprietà di ciascuna di esse.

17. BENI DI PROPRIETÀ DELLE PARTI

- 17.1 Ciascuna Parte conserva la proprietà di qualsivoglia bene sia stato utilizzato nell'esecuzione del presente Contratto.
- 17.2 Qualsiasi attrezzatura, strumento, disegno, specifica, dato e altro materiale eventualmente messo a disposizione da o per conto di e-distribuzione al BSP:
- a) sarà e rimarrà in ogni momento di titolarità di e-distribuzione;
 - b) saranno tenuti dal BSP in custodia sotto la propria responsabilità e conservati nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti sino alla restituzione a e-distribuzione;
 - c) sarà contrassegnato visibilmente dal BSP come proprietà di e-distribuzione; e
 - d) non deve essere smaltito se non in conformità con le istruzioni fornite per iscritto da e-distribuzione né deve essere utilizzato in modo diverso da quanto autorizzato per iscritto da e-distribuzione.

18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

- 18.1 Ai fini del presente Contratto per le definizioni inerenti i dati personali, le Parti fanno espresso riferimento al Regolamento UE 2016/679 (di seguito “**GDPR**”) e ad ogni altra normativa vigente in materia, nonché di attuazione dello stesso.

- 18.2 Le Parti si danno atto che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente nell'ambito della procedura di finalizzazione del presente Contratto e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione e adempimento dello stesso, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. I dati personali sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea e saranno conservati per tutta la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore ai termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione del presente Contratto, le Parti si impegnano a conformarsi alle previsioni di legge e in particolare alle disposizioni del GDPR, ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali e ad ogni altra normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. Ai fini dell'esecuzione del presente Contratto le Parti agiranno in qualità di Titolari autonomi e indipendenti del trattamento dei dati personali, per quanto di competenza di ciascuna.
- 18.3 Le Parti saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, ad utilizzare i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dell'esecuzione dello stesso per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti; a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento, fatte salve le comunicazioni necessarie per eseguire il presente Contratto; a non diffondere i dati personali di cui verranno comunque a conoscenza nell'esecuzione del presente Contratto; a custodire - in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dalla vigente normativa e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia - i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accesso a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati. I dati personali potranno essere comunicati a enti pubblici e/o privati, in Italia e all'estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del presente Contratto per le medesime finalità.
- 18.4 Fermo restando quanto previsto nel presente Contratto, ciascuna delle Parti si obbliga a garantire, manlevare e tenere indenne l'altra Parte (i) da ogni pretesa, ragione, diritto, azione svolta da terzi nei propri confronti in relazione al corretto trattamento dei dati personali, nonché (ii) da ogni eventuale danno e/o pregiudizio, ivi incluse le eventuali sanzioni o i provvedimenti interdittivi che dovessero essere comminati e/o imposti da Pubbliche Autorità, ivi incluse a titolo esemplificativo le Autorità di controllo previste dal GDPR, derivante da eventuali contestazioni in merito al corretto e legittimo trattamento dei dati personali, nonché (iii) da qualsivoglia danno e/o pregiudizio derivante dall'inadempimento a quanto previsto nel presente articolo.
- 18.5 Le Parti si impegnano a collaborare nel tempestivo riscontro alle istanze che dovessero pervenire dagli Interessati ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, così come in caso di richieste o ispezioni da parte di qualsiasi Autorità, ivi compresa l'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personal, relative ai trattamenti effettuati.
- 18.6 Il contenuto del presente Contratto, i dati e le informazioni scambiate tra le Parti nell'ambito dello stesso che non siano già di dominio pubblico sono riservati e, a tal fine, le Parti si impegnano a garantirne la riservatezza e sicurezza anche per conto dei rispettivi dipendenti e consulenti. Resta salvo il disposto di cui all'art. 11.3.
- 18.7 Gli obblighi di riservatezza non potranno, comunque, essere eccepiti ad Autorità che chiedano legittimamente la comunicazione delle informazioni.

19. COMUNICAZIONI

- 19.1 Qualsiasi comunicazione di una delle Parti, richiesta o consentita dalle disposizioni del presente Contratto, dovrà essere inviata per iscritto, a mezzo raccomandata A/R o a mani ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

- e-distribuzione S.p.A.

Via Domenico Cimarosa, n. 4

00198 - Roma

All' attenzione di: progetto edge [[•]]

PEC: progettoEdge@pec.e-distribuzione.it

- [inserire denominazione BSP]

Via [•]

All' attenzione di: [•]

PEC:

posta elettronica ordinaria: [•]

19.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che le comunicazioni relative all'ordinaria gestione del Contratto avverranno attraverso l'utilizzo di indirizzi di posta elettronica ordinaria, fatto salvo quanto disposto specificamente dagli art. 6.1.2 e art. c) del presente Contratto.

20. TOLLERANZA

20.1 L'eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti di un'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento delle prestazioni dovute.

21. COMPLETEZZA

Il Contratto costituisce l'intero accordo delle Parti relativamente all'oggetto di cui all'art.1, e supera e annulla ogni altro eventuale precedente accordo (scritto e/o orale) tra le Parti riferito allo stesso oggetto.

22. MODIFICHE AL CONTRATTO

22.1 Nei limiti e alle condizioni consentiti dalla Normativa Applicabile, ogni modifica al presente Contratto potrà essere effettuata esclusivamente, previa intesa fra le Parti, in forma scritta e nei limiti precisati agli artt. 9.2, 9.3 e 9.4 del Regolamento.

22.2 Per quanto non espressamente convenuto nel presente Contratto si rinvia alla relativa Normativa Applicabile.

23. CESSIONE DEL CONTRATTO

23.1 È vietata, da parte del BSP, la cessione, totale o parziale del Contratto a terzi, incluse le singole obbligazioni inerenti al Contratto stesso.

24. SUBAPPALTO

24.1 Il BSP non potrà affidare l'esecuzione del presente Contratto in subappalto.

25. FORZA MAGGIORE

25.1 Per **“Forza Maggiore”** si intende il verificarsi di un evento esterno, imprevedibile e/o incontrollabile che impedisca o ostacoli l'adempimento di una o più obbligazioni assunte dalla

Parte ai sensi del Contratto, quali a titolo esemplificativo: (i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atto di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare; (ii) guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, potere militare o usurpato, insurrezione, atto di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) restrizione monetaria e commerciale, embargo, sanzione; (iv) espropriazione, sequestro di opere, requisizione, nazionalizzazione; (v) emergenza sanitaria nazionale o globale, calamità naturali o eventi naturali estremi; (vi) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, del sistema informativo o dell'energia; (vii) perturbazioni generali del lavoro come boicottaggio, sciopero e serrata, go-slow-out, occupazione di fabbriche e locali. Resta inteso che ciascuna Parte si assume il rischio di modifica delle circostanze considerate al momento della conclusione del Contratto, inclusi, senza limitazione, il rischio di cambio, il rischio di insolvenza, il rischio di modifica della legge, il rischio di modifica dei costi di produzione, ecc.

- 25.2 La Parte che invoca la Forza Maggiore è tenuta a notificare all'altra Parte entro il termine di massimo 7 (sette) giorni decorrenti dal verificarsi dell'evento stesso e a adottare tutte le ragionevoli misure per limitare gli effetti dell'evento invocato sull'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali.
- 25.3 La Forza Maggiore esonera le Parti dall'adempimento degli obblighi assunti con il Contratto per tutto il periodo interessato. e-distribuzione si impegna a non applicare penali nei confronti del BSP, né a richiedere il risarcimento del danno laddove l'inadempimento delle obbligazioni di cui al Contratto sia dovuto per causa di Forza Maggiore.
- 25.4 Qualora l'impossibilità di adempiere per causa di Forza Maggiore si protragga per oltre [3 (tre) mesi], le Parti hanno la facoltà di risolvere il Contratto, fatto salvo il pagamento di quanto spettante al BSP laddove al momento della risoluzione del Contratto sia già intervenuto un adempimento parziale.
- 25.5 Le Parti si danno reciprocamente atto dell'esistenza, al momento della sottoscrizione del Contratto, dello scontro geopolitico e del conflitto militare tra Russia ed Ucraina e degli eventi a partire febbraio 2022 ("Evento Geopolitico") e s'impegnano a monitorare eventuali conseguenze che l'Evento Geopolitico potrebbe avere sulle rispettive obbligazioni previste dal Contratto.
- 25.6 Fermo quanto previsto dalla Normativa Applicabile, qualora l'Evento Geopolitico dovesse pregiudicare direttamente in maniera significativa l'adempimento del Contratto, la Parte colpita deve immediatamente presentare all'altra Parte istanza scritta corredata di ogni elemento utile a dimostrare le cause e gli impatti dell'Evento Geopolitico sull'adempimento, e porre in essere ogni ragionevole sforzo per mitigare/eliminare i fattori ostativi al corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali.
- 25.7 Se gli effetti dell'Evento Geopolitico sull'esecuzione del Contratto non possono essere mitigati / eliminati, le Parti negozianno in buona fede eventuali modifiche al Contratto al fine di mitigare / eliminare gli effetti dell'Evento Geopolitico, tenendo conto di quanto previsto nei provvedimenti autorizzativi/permessi relativi al presente Contratto e in ogni caso nel rispetto della Normativa Applicabile.
- 25.8 e-distribuzione si riserva, in ogni caso, il diritto di chiedere al BSP documentazione integrativa, ove necessario, che il BSP si impegna a inviare tempestivamente.
- 25.9 La presentazione dell'istanza di cui alla presente clausola non costituisce giustificazione per la mancata o ritardata esecuzione delle prestazioni contrattuali né da diritto al BSP di sospendere l'esecuzione delle proprie obbligazioni contrattuali, se non previo consenso scritto di e-distribuzione.

25.10 Qualora le Parti non raggiungano un accordo in merito entro 60 giorni, ciascuna di essa potrà riproporre la propria richiesta in sede giudiziale in conformità a quanto previsto dal Contratto.

26. NORMATIVA ETICA

26.1 e-distribuzione nella conduzione degli affari e nella gestione dei rapporti si riferisce ai principi contenuti nel Codice Etico, nel Piano Tolleranza Zero contro la corruzione (Piano TZC) e nella Policy sui Diritti Umani consultabili il sito <https://www.enel.com/investors/sustainability/strategy-sustainable-progress/sound-governance/basic-principles>, nonché del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

26.2 e-distribuzione, inoltre, aderisce ed agisce in piena conformità ai principi del Global Compact che hanno ad oggetto la tutela dei diritti umani, la tutela dei lavoratori, la tutela dell'ambiente e la lotta alla corruzione in ogni sua forma.

26.3 e-distribuzione richiede che le proprie controparti, nella conduzione dei propri affari e nella gestione dei rapporti con terzi, si riferiscano a principi equivalenti a quelli adottati da e-distribuzione come indicato ai precedenti art. 26.1 e art. 26.2.

26.4 Le Parti dichiarano altresì di impegnarsi al rispetto degli obblighi di legge in tema di corruzione e riciclaggio di denaro; tutela del lavoro minorile e delle donne; di parità di trattamento, di divieto di discriminazione, abusi e molestie; di libertà sindacale, di associazione e di rappresentanza, di lavoro forzato, di sicurezza e tutela ambientale, di condizioni igienico sanitarie nonché al rispetto delle vigenti condizioni normative, retributive, contributive, assicurative, fiscali e ciò con riferimento a tutti i lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nell'esecuzione del Contratto. Resta inteso che trovano applicazione le convenzioni ILO o la normativa vigente nel Paese in cui le attività devono eseguirsi se più restrittive.

26.5 Il BSP si impegna ad informare Enel in merito a situazioni che potrebbero causare l'impossibilità di adempiere ai principi di cui ai punti precedenti, nonché ai piani attuati per porvi rimedio. In tale ambito, e-distribuzione si riserva la facoltà di effettuare qualsiasi attività di controllo e monitoraggio volta a verificare il rispetto dei principi e delle obbligazioni di cui ai punti precedenti

26.6 In caso di violazioni dei principi di cui ai punti precedenti, in relazione all'esecuzione degli obblighi del presente Contratto, e-distribuzione avrà il diritto di risolvere immediatamente il Contratto e di richiedere il risarcimento dei danni.

27. CONFLITTO DI INTERESSI

27.1 Con riferimento al presente Contratto, il BSP dichiara di non essere in Conflitto di Interessi e si impegna ad agire nell'interesse di e-distribuzione, evitando situazioni che potrebbero causare un conflitto di interessi come da dichiarazione allegata al presente Contratto.

- 27.2 Per tutta la durata del presente Contratto, qualora si determinasse una situazione idonea a generare un Conflitto di Interessi, il BSP si impegna a darne prontamente comunicazione scritta ad e-distribuzione, che provvederà ad effettuare le opportune verifiche, e ad attenersi alle ragionevoli istruzioni di quest'ultima, che saranno dettate previa consultazione e valutazione delle esigenze motivatamente rappresentate dal BSP, fermo restando la facoltà di e-distribuzione di risolvere il Contratto.
- 27.3 Ai fini del presente art. 27, Conflitto di Interessi indica la situazione in cui l'interesse secondario (economico, finanziario, familiare o di altro tipo) di un amministratore e/o un dipendente di una Parte può interferire o tendere a interferire con la capacità di prendere imparzialmente decisioni nell'interesse delle Parti e di adempiere ai doveri e alle responsabilità ricoperti, nel contesto della negoziazione o dell'esecuzione del Contratto.

28. DICHIARAZIONI DI INTEGRITÀ [*eliminare il presente art. 28 qualora il BSP sia un Ente Pubblico ovvero una le società di diritto straniero in quanto non sono sottoposte al D.lgs. 231/2001*]

- 28.1 e-distribuzione si riserva il diritto di chiedere al BSP di dichiarare:
- di non essere sottoposto a procedimenti relativi a uno o più reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
 - di non essere conoscenza di essere soggetto ad indagini in relazione a uno o più reati previsti dal D.lgs. 231/2001.
- 28.2 Il BSP si impegna ad informare prontamente e-distribuzione ed a fornire qualsiasi documentazione pertinente nel caso venisse a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti e/o nel caso fosse oggetto di indagini in relazione ai summenzionati reati.
- 28.3 e-distribuzione si riserva il diritto di analizzare a suo insindacabile giudizio, le informazioni di cui sopra, al fine della valutazione della condotta del BSP.
- 28.4 Qualora fosse accertato, con sentenza passata in giudicato, che il BSP abbia commesso uno o più reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001, e-distribuzione sarà legittimata a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati a e-distribuzione in relazione a tali reati.

29. DICHIARAZIONE EX PARTE SPECIALE D “REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE” [*eliminare il presente art. 29 qualora il BSP sia un Ente Pubblico ovvero una le società di diritto straniero in quanto non sono sottoposte al D.lgs. 231/2001*]

- 29.1 Il BSP dichiara a e-distribuzione di non essere mai stato indagato negli ultimi 5 anni in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati agli artt. 25-quinquies, 25-duodecies e 25-terdecies del Decreto Legislativo n. 231/2001.

30. CLAUSOLA AZIENDALE DI SALUTE E SICUREZZA

- 30.1 In e-distribuzione, nessun lavoro può essere svolto compromettendo la sicurezza. Per questo motivo, come stabilito nella Stop Work Policy, qualsiasi situazione a rischio o comportamento non sicuro dovrà comportare la sospensione dei lavori ed il ripristino delle condizioni di salute, sicurezza e ambiente. In e-distribuzione la tutela della salute e della sicurezza e dell'integrità psico-fisica delle persone e dell'ambiente non è soltanto un obbligo legale ma una responsabilità morale verso i propri dipendenti e i propri fornitori.
- 30.2 BSP prende atto dell'impegno di e-distribuzione nel promuovere e consolidare una cultura della salute, della sicurezza e della tutela dell'ambiente, e si impegna a rispettare gli stessi principi e le disposizioni delle Condizioni Salute, Sicurezza ed Ambiente, ove applicabili.
- 30.3 e-distribuzione è fortemente e costantemente impegnata nel diffondere e consolidare la cultura della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Questo impegno è ulteriormente demarcato nella “Dichiarazione di impegno per la salute e sicurezza”, la “Stop Working Policy” e la “Policy ambientale” consultabili ai seguenti indirizzi:
- <http://globalprocurement.enel.com>, alla sezione “Altri Documenti Utili”
- <https://globalprocurement.enel.com/documents/health-and-safety-documents>
- <https://corporate.enel.it/en/company/policy-environmental-enel>.

31. CLAUSOLA SULLE SANZIONI INTERNAZIONALI [eliminare la clausola 31 qualora il BSP sia una Pubblica Amministrazione o un Ente Pubblico]

- 31.1 Ciascuna Parte dovrà rispettare pienamente i requisiti legali relativi alle Sanzioni in relazione all'esecuzione del presente Contratto.
- 31.2 Ciascuna parte dichiara di non essere un Soggetto Sanzionato e si impegna a non coinvolgere, direttamente o indirettamente, qualsiasi soggetto non autorizzato nell'esecuzione del presente Contratto.
- 31.3 Nessuna delle Parti (i) contribuisce o rende in altro modo disponibile tutti o parte dei proventi del presente Contratto, direttamente o indirettamente, per, o a beneficio di, finanziamento di attività, affari o investimenti di qualsiasi soggetto sanzionato e/o non autorizzato o (ii) si impegna in qualsiasi transazione, attività o comportamenti che possano indurre una parte del Contratto a violare qualsiasi Sanzione.
- 31.4 Ciascuna Parte dovrà mantenere in vigore e applicare politiche e procedure intese a garantire il rispetto delle norme in materia di Sanzioni Internazionali e dovrà comunicare tempestivamente per iscritto all'altra Parte qualsiasi modifica ai sopraccitati obblighi e dichiarazioni che possa verificarsi durante il periodo di validità del presente Contratto, nonché il verificarsi di qualsiasi

circostanza che risulti o possa risultare in una violazione di uno qualsiasi degli obblighi e dichiarazioni di cui sopra durante il periodo di validità del presente Contratto.

- 31.5 Ciascuna Parte mantiene in vigore e applica politiche e procedure volte a garantire il rispetto delle Sanzioni e comunica tempestivamente per iscritto all'altra Parte qualsiasi modifica degli obblighi e delle dichiarazioni di cui sopra che si possono verificare durante il periodo di valenza del presente Contratto, nonché il verificarsi di qualsiasi circostanza che comporti o che possa comportare una violazione di un qualsiasi obbligo e dichiarazione di cui sopra durante la durata del presente accordo.
- 31.6 Ciascuna Parte manleva e indennizza l'altra parte da qualsiasi danno, perdita, costo o spese derivanti o connesse alla violazione degli obblighi e dichiarazioni di cui sopra e ciascuna Parte può anche risolvere il presente Contratto nel caso in cui, a partire dalla sua esecuzione, l'altra parte viola i termini degli obblighi e delle dichiarazioni di cui sopra.
- 31.7 In tal caso ciascuna Parte può notificare la risoluzione all'altra Parte indicando il motivo della stessa e le Parti possono negoziare in buona fede al fine di mitigare il più possibile eventuali perdite o danni in connessione con o derivanti dalle Sanzioni. In mancanza di tale accordo, entro 30 giorni dalla comunicazione della volontà di risoluzione, il presente Contratto sarà automaticamente risolto e ciascuna Parte rinuncia a qualsiasi reclamo, azione o petizione in relazione o derivante dalle Sanzioni, salvo ogni altro rimedio previsto dalla legge o dal Contratto, derivante da qualsiasi altro obbligo non adempiuto ai sensi del Contratto.
- 31.8 Ai fini del presente art. 31 valgono le seguenti definizioni:

Sanzioni: significa tutte le sanzioni economiche o finanziarie, gli embarghi commerciali o i controlli sulle esportazioni imposti o applicati sulla base di leggi, regolamenti, ordini esecutivi, misure restrittive o altre norme correlate imposte o notificate pubblicamente da: (i) Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; (ii) Unione Europea; (iii) governo degli Stati Uniti (incluso l'Office of Foreign Assets Control ("OFAC") del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, il Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti e il Dipartimento di Stato); (iv) governo del Regno Unito, incluso il Tesoro di Sua Maestà del Regno Unito.

Paese Sanzionato: significa qualsiasi Paese o territorio soggetto e destinatario di qualsiasi sanzione internazionale territoriale (alla data del presente accordo, Crimea, Cuba, Iran, Corea del Nord, regioni dell'Ucraina del Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson e Siria).

Soggetto Sanzionato: significa (a) qualsiasi soggetto che è, o è controllato da uno o più soggetti che sono designati in qualsiasi lista di soggetti sanzionati gestita dall'OFAC (o da qualsiasi suo successore) o dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o uno dei suoi Stati Membri o dal Governo del Regno Unito (incluso il Tesoro di Sua Maestà del Regno Unito); (b) qualsiasi soggetto situato, organizzato o residente

in un paese Sanzionato; o (c) qualsiasi altro soggetto il quale intrattiene attività commerciali, economiche o altre attività vietate dalle sanzioni.

Soggetto non Autorizzato: Significa uno dei seguenti: (i) qualsiasi soggetto sanzionato; (ii) qualsiasi soggetto che svolga attività economiche, commerciali ed ha rapporti finanziari con qualsiasi soggetto sanzionato, a condizione che tali rapporti siano vietati o potrebbero comportare un rischio di irrogazione di sanzioni nei confronti di tale soggetto; (iii) qualsiasi soggetto controllato o collegato ai soggetti elencati sopra. La definizione di soggetto non autorizzato include anche: “qualsiasi soggetto che abbia rapporti d'affari, commerciali, economici o finanziari (1) in un Paese Target; (2) con il governo di un Paese Target; o (3) con qualsiasi persona fisica o giuridica situata, organizzata o residente in un Paese Target; a tal fine, i Paesi Target includono, alla data del presente Accordo: Bielorussia, Birmania (Myanmar), Repubblica Democratica del Congo, Iran, Iraq, Libano, Liberia, Libia, Corea del Nord, Russia, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Siria, Ucraina, Venezuela, Yemen o Zimbabwe”.

32. CLAUSOLA DI SOSTENIBILITÀ

- 32.1 e-distribuzione persegue un modello di business sostenibile e pone la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, insieme all'innovazione, al centro della propria cultura aziendale, implementando un sistema di sviluppo basato sulla condivisione della creazione di valore, sia all'interno che all'esterno dell'azienda. e-distribuzione persegue il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs).
- 32.2 e-distribuzione è impegnata a far crescere la sostenibilità sociale, economica e ambientale, anche attraverso i rapporti con i terzi.

Il BSP dichiara di conoscere i principi di sviluppo sostenibile di e-distribuzione disponibili al seguente link <https://www.enel.com/it/azienda/storie/articles/2019/08/impegni-sostenibilita-enel-nazioni-unite> e di condividerne le finalità.

33. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

- 33.1 Il presente Contratto è retto e disciplinato dalla legge italiana.
- 33.2 Qualsiasi controversia derivante da, relativa al o connessa con il presente Contratto, inclusa qualsiasi controversia relativa alla sua esistenza, validità, interpretazione, esecuzione, violazione o risoluzione o alle conseguenze della sua nullità e qualsiasi controversia relativa a qualsiasi obbligazione extracontrattuale derivante da o connessa al Contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma, in deroga ad ogni diverso criterio di competenza.
- 33.3 Resta inteso che qualora la Normativa Applicabile dovesse introdurre l'obbligo di accedere a procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie nell'ambito della fornitura di servizi ancillari locali, detta Normativa Applicabile prevarrà sul disposto di cui al precedente art. 33.2, ove incompatibili.

34. RINVIO

34.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento, nonché alla Normativa Applicabile e, nei limiti di quanto applicabili, a quelle contenute nel Codice Civile.

34.2 Si intendono automaticamente inserite nel presente Contratto eventuali modifiche dovute a successive deliberazioni dell'Autorità.

ALLEGATI:

Allegato A - 'Baseline' e 'Settlement'; Consuntivazione del servizio

Allegato B - Monitoraggio dell'erogazione dei servizi

Allegato C - Attivazione e gestione dei processi di comunicazione

e-distribuzione S.p.A.

Firmatario:

Titolo:

[Se il BSP è una società]:

[Denominazione sociale]

Firmatario:

Titolo:

[Se il BSP è un ente diverso da una società]:

[Denominazione]

Firmatario:

Titolo:

[Se il BSP è una persona fisica]:

[Nome e Cognome]:

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti specificamente accettano le seguenti clausole: 9 (Corrispettivo); 10 (Fatturazione e Pagamenti); 11 (Monitoraggio); 12 (Risoluzione); 15 (Responsabilità), 16 (Diritti di Proprietà Intellettuale); 18 (Trattamento dei dati personali e riservatezza); 23 (Cessione del Contratto); 24 (Subappalto); 25 (Forza Maggiore); [26 (Normativa Etica); [27 (Conflitto di Interessi)]; [28 (Dichiarazioni di Integrità)]; [31 (Clausola sulle Sanzioni Internazionali)] 33 (Legge Applicabile e Risoluzione delle Controversie).

[le clausole elencate ai fini degli artt. 1341 e 1342 che sono tra parentesi quadre dovranno essere eliminate in caso di eliminazione della corrispondente clausola dal Contratto; da verificare pertanto la numerazione degli artt. delle clausole a valle dell'eliminazione]

e-distribuzione S.p.A.

Firmatario:

Titolo:

[Se il BSP è una società]:

[Denominazione sociale]

Firmatario:

Titolo:

[Se il BSP è un ente diverso da una società]:

[Denominazione]

Firmatario:

Titolo:

[Se il BSP è una persona fisica]:

[Nome e Cognome]:
